



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



LCA

La Legge Professionale Forense e il Codice Deontologico

ASLA, 26 GIUGNO 2025

AVV. ANTONIO CATERINO

CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

1

Le fonti normative che
disciplinano i doveri
dell'avvocato

Le fonti normative:

- 1. LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (l. n. 247/2012)**
- 2. CODICE DEONTOLOGICO FORENSE**

LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (legge n. 247/2012)

Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, **disciplina la professione di avvocato**.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
 - a) **regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato** e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde **garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi** sui quali essa incide;
 - b) **garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati**, indispensabili condizioni dell'effettività della **difesa e della tutela dei diritti**;
 - c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
 - d) **favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni**, con criteri di valorizzazione del merito.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 1 – L'avvocato

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, **vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita**.
3. **Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.**

LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (legge n. 247/2012)

Art. 2 Disciplina della professione di avvocato

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole Deontologiche.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 2 – Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (legge n. 247/2012)

Art. 3 Doveri e deontologia

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'**autonomia e sulla indipendenza** dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. **L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.**
2. La professione forense deve essere esercitata con **indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza**, tenendo conto del **rilievo sociale della difesa** e rispettando i **principi della corretta e leale concorrenza**.
3. L'avvocato esercita la professione **uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico** emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

1. L'avvocato è **personalmente responsabile** per condotte, determinate dal suo incarico, ascrivibili a suoi **associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.**

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società

1. Alla **società tra avvocati** si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La **responsabilità disciplinare della società** concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a **direttive impartite dalla Società**.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 10 – Doveri di fedeltà

1. L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 12 – Doveri di diligenza

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con **coscienza e diligenza**, assicurando la **qualità** della prestazione professionale.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza

1. L'avvocato è tenuto, **nell'interesse del cliente e della parte assistita**, alla rigorosa osservanza del **segreto professionale** e al **massimo riserbo** su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (legge n. 247/2012)

Art. 6 Segreto professionale

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, **nell'interesse della parte assistita**, alla **rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo** sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei **dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso**, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (legge n. 247/2012)

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 14 – Doveri di competenza

1. L'avvocato, al fine di assicurare la **qualità** delle prestazioni professionali, **non deve accettare** incarichi che **non** sia in grado di svolgere con **adeguata competenza**.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 15 – Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua

1. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

2

Conferimento del
mandato da parte del
cliente e la sua
accettazione

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 23 – Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito dalla **parte assistita**; qualora sia conferito da un **terzo**, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere **accettato solo con il consenso** di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve **accertare l'identità** della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, **non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura**, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.
4. L'avvocato non deve consigliare **azioni inutilmente gravose**.
5. L'avvocato è **libero di accettare** l'incarico, ma deve **rifiutare** di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

operazione illecita.

6. L'avvocato non deve suggerire **comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.**

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico

1. L’avvocato è **libero** di accettare l’incarico.
2. Il **rapporto** con il cliente e con la parte assistita è **fondato sulla fiducia**.
3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (legge n. 247/2012)

Art. 14 Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3

Trasparenza nelle
informazioni fornite al
cliente con l'accettazione
del mandato

LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (legge n. 247/2012)

Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente **il livello della complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili **dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico**; è altresì tenuto a **comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione**, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 27 – Doveri di informazione

1. L'avvocato **deve informare** chiaramente la parte assistita, **all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.**
2. L'avvocato **deve informare** il cliente e la parte assistita sulla **prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili**; deve inoltre, **se richiesto, comunicare in forma scritta**, a colui che conferisce l'incarico professionale, **il prevedibile costo della prestazione.**
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, **deve informare** chiaramente la parte assistita **della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione**; deve altresì **informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.**

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, **all'atto del conferimento dell'incarico**, deve **informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato**.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli **estremi della propria polizza assicurativa**.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, **deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi**, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato **deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli** relativamente agli incarichi in corso.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

8. L'avvocato **deve riferire** alla parte assistita, se nell'interesse di questa, **il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.**

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

4

Conflitto di interessi

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 24 – Conflitto di interessi

1. L'avvocato **deve astenersi** dal prestare attività professionale quando questa possa determinare **un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.**
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. **Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.**

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

4. L'avvocato deve **comunicare** alla parte assistita e al cliente **l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta**.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad **avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale**.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

5

Adempimento del mandato

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 26 – Adempimento del mandato

1. L'**accettazione** di un incarico professionale presuppone la **competenza** a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche **competenze diverse dalle proprie**, deve prospettare al cliente e alla parte assistita **la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze**.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il **mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina**, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente **ovvero incaricare della difesa un collega** che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

6

Ipotesi di rinuncia al mandato

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 32 – Rinuncia al mandato

1. L'avvocato ha la **facoltà di recedere dal mandato**, con le **cautele necessarie per evitare pregiudizi** alla parte assistita.
2. **In caso di rinuncia** al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un **congruo preavviso** e **deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa**.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve **comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.**; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, **l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia**.
4. **L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza**, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

5. L'avvocato deve comunque **informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.**

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 33 – Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve **restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale**, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

7

Corrispondenza riservata

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 38 – Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. **L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.**
3. **L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.**
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

- 1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.**
- 2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:**
 - a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;**
 - b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.**
- 3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.**
- 4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.**
- 5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura**

8

Rapporti con la stampa nell'interesse del cliente

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 32 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; **con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima**, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

1. L'avvocato, **fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.**
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi

Dovere di collaborazione
con il collega nel caso di
codifesa di uno stesso
cliente

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Art. 46 – Doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. **Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.**

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 105 C.P.P.

Abbandono e rifiuto della difesa

1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97].
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e di probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis .
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74 ss.], della persona offesa [90–95], degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza .





LCA

www.lcalex.it
